PORTANTE IL RIORDINAMENTO DELLE REGIE AVVOCATURE ERARIALI

Art. 6

I funzionari appartenenti alle categorie degli avvocati sono assimilati per grado e per stipendio ai funzionari della magistratura, in conformita' della tabella B, annessa alla presente legge.

Ad essi e' applicabile il disposto dell'art. 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626. Ai funzionari che saranno collocati a riposo per effetto della presente disposizione di legge e che non avessero gli anni di servizio richiesti, la pensione sara' liquidata come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Le modificazioni che, con nuova legge, fossero apportate al grado ed allo stipendio dei magistrati, nonche' all'articolo 202 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, saranno estese, con decreto Reale, ai funzionari della categoria degli avvocati.

Versione in vigore dal 4 agosto 1907, non più in vigore dal 8 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento delle regie avvocature erariali
Estremi	Legge 14 luglio 1907, n. 485
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-delle-regie-avvocature-erariali/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it